

CORTE DEI CONTI



0025505-05/09/2014-SCCLA-PCGEPRE-A



Il Presidente della Repubblica

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, ed in particolare l'articolo 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica e, in particolare, l'articolo 9 che reca disposizioni in materia di contenimento delle spese di impiego pubblico;

VISTO il citato articolo 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, che, nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non richiama espressamente il comparto scuola e gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, concernenti misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, e in particolare l'articolo 1, recante disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, il cui comma 2 prevede espressamente che "i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore";

CONSIDERATO che, come già previsto in applicazione dell'articolo 1, comma 101, della citata legge n. 311 del 2004, al comparto scuola e, per analogia, agli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica continuano a non applicarsi i limiti assunzionali di cui alle disposizioni di legge richiamate, fermo restando il loro assoggettamento alla specifica disciplina di settore e ad una programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti;



Il Presidente della Repubblica

VISTO l'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e successive modificazioni, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che, in attesa della completa attuazione della suddetta legge n. 508 del 1999, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato articolo 39, comma 3-*bis*, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni, come peraltro chiarito con circolare del 22 febbraio 2011, n. 11786, del Dipartimento della funzione pubblica, adottata d'intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l'articolo 19, comma 01, il quale stabilisce che il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della suddetta legge n. 508 del 1999, è emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, nonché il comma 1 dello stesso articolo 19 secondo cui le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato;

VISTO l'articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che disciplina l'accesso nei ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori;

VISTA la nota del 13 novembre 2013, n. 23232, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha richiesto l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno accademico 2013/2014, n. 560 Docenti di I e II fascia, nonché a trattenere in servizio n. 23 Docenti, n. 3 Coadiutori e di n. 1 Assistente amministrativo;

VISTA la nota dell'11 febbraio 2014, n. 3579, del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze; con la quale si trasmette la nota del 31 gennaio 2014, n. 9143, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato- IGOP, contenente la richiesta di ulteriori chiarimenti al MIUR, segnatamente in merito alla ripartizione tra I e II fascia dei docenti cessati dal servizio, all'inquadramento iniziale del personale docente da assumere, ai presumibili oneri connessi alle ricostruzioni di carriera, alla differenza, per gli ultimi cinque anni, tra assunzioni autorizzate ed effettive immissioni in ruolo, nonché alla ripartizione territoriale e per materia di insegnamento delle predette assunzioni, ai fini di evitare eventuali soprannumero;

VISTA la nota del 25 febbraio 2014, n. 11815 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Funzione Pubblica che, nell'esprimere considerazioni in merito ad alcune delle



Il Presidente della Repubblica

criticità del sistema di reclutamento del comparto AFAM, invita il MIUR a fornire dimostrazione in termini di pianificazione, del rispetto dei limiti di legge previsti dal doppio canale di reclutamento;

VISTA la nota del 14 maggio 2014, n.12623, con la quale il l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel fornire, tra l'altro, precisazioni in merito alla sostenibilità finanziaria della richiesta assunzionale presentata, nonché sulla impossibilità di creazione di esuberi ha comunicato che le attuali cattedre vacanti ammontano a 1.400, che i docenti cessati dal servizio dal 1° novembre 2013 risultano essere 139 e che la differenza fra assunzioni consentite secondo la normativa vigente nel periodo 2008-2013 e le effettive immissioni in ruolo risulta essere di n. 160 unità;

VISTA la nota del 21 maggio 2014, n. 11842, del Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze con la quale si trasmette il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, espresso con nota del 16 maggio 2014, n. 44191, all'assunzione a tempo indeterminato di n. 276 docenti e al trattenimento in servizio di n. 23 docenti, attesa la valutazione positiva della sostenibilità finanziaria delle predette assunzioni, ferma restando la necessità, condivisa dal Dipartimento della funzione pubblica, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotti tempestivamente il regolamento in materia di reclutamento del personale docente AFAM;

RITENUTO di aderire al citato parere espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze e di poter concedere, per l'anno accademico 2013-2014, l'autorizzazione ad assumere un contingente di n. 276 docenti e al trattenimento in servizio di n. 23 docenti;

VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2014;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA:

Articolo 1

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica è autorizzato, per l'anno accademico 2013/2014, ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, n. 276 docenti di I e II fascia e a trattenere in servizio n. 23 docenti, per incarichi di insegnamento nelle Accademie e nei Conservatori di Musica.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a

ROMA Addì 22 AGO. 2014

Giorgio Napolitano

Enrico Cuccinelli

Paolo

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 1976/2014
Roma, 3.9.2014
IL REVISORE
Seopici
IL DIRIGENTE
G. Della

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Reg.ne - Prev. n. 9617
26 SET 2014

IL MAGISTRATO

4